

CAMERA DEI DEPUTATI N. 195

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ARMELLIN, PATRIA, ZOPPI, CASINI PIER FERDINANDO, SAVIO, COMIS, FALCIER, LUSSIGNOLI, PELLIZZARI, ROCELLI, ROSSI, RIGHI, SARETTA, ZAMPIERI

Presentata il 19 luglio 1983

Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1977, n. 192, recante norme igienico-sanitarie per la produzione, commercio e vendita dei molluschi eduli lamellibranchi

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella precedente legislatura, il 24 aprile 1982 il Governo ha presentato alla Camera il disegno di legge n. 3369 concernente « Integrazioni e modifiche alla legge 2 maggio 1977, n. 192, recante norme igienico-sanitarie per la produzione, il commercio e la vendita dei molluschi eduli lamellibranchi ».

Il disegno di legge veniva esaminato, in abbinamento alla proposta di legge Sandomenico ed altri, in commissione sanità, in sede legislativa, e veniva approvato senza peraltro che potesse diventare legge per la mancata approvazione da parte dell'altro ramo del Parlamento, a causa dello scioglimento anticipato delle Camere.

Si è venuta così a creare una situazione di disagio nel settore produttivo-commerciale per cui si rende quanto mai ur-

gente la modifica della legge n. 192 che indubbiamente presenta grosse difficoltà di applicazione, pur costituendo un valido strumento in grado di assicurare una adeguata tutela della salubrità nella produzione, commercio e vendita dei molluschi eduli lamellibranchi.

L'aspetto più importante di detta legge è rappresentato dal ricorso alla preventiva classificazione delle acque marine, destinate alla molluschicoltura, in acque « approvate », « condizionate » e « precluse » ed è su questa preventiva operazione, eseguita in modo scientifico e serio, oltre che sulla depurazione dei molluschi, che dovrebbe trovare validità e garanzia l'auspicata tutela della salubrità del prodotto.

L'esperienza maturata nel corso di questi anni, ed in particolare le insormontabili difficoltà incontrate per la

puntuale applicazione della prevista normativa, suggeriscono l'opportunità e l'esigenza di apportare alla legge alcune integrazioni e modifiche tali da rendere le disposizioni più aderenti alle esigenze del settore produttivo-commerciale e più facili nell'applicabilità da parte delle autorità sanitarie locali.

Trattasi quindi di alcune modifiche ed integrazioni con le quali ci si propone di risolvere problemi di tipo operativo, di ordine amministrativo e tecnico in modo da rendere veramente applicabile la legge che ancora oggi rimane per alcuni aspetti inattuata, particolarmente a cau-

sa della complessità di alcune norme procedurali. Non vanno sottovalutati i riflessi derivanti da questa soluzione per il comparto della molluschicoltura che è fra i più importanti del settore della pesca in Italia.

Evidentemente nel proporre le presenti modifiche ed integrazioni alla legge n. 192, oltre alle esigenze già accennate dei produttori, si vuole tenere particolarmente conto della primaria finalità della legge stessa che deve garantire un'adeguata tutela della salubrità del prodotto, nell'interesse dei consumatori e dell'igiene pubblica.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Su richiesta degli interessati che abbiano intrapreso o stiano per intraprendere attività di molluschicoltura, le regioni, ove ne ricorrano i requisiti, provvedono a classificare come approvate o condizionate, secondo le modalità e i criteri fissati dai decreti ministeriali di cui all'articolo 12 della legge 2 maggio 1977, n. 192, zone acquee marine già considerate precluse ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, della stessa legge.

Analoga classificazione viene effettuata dalle regioni, anche su richiesta degli interessati, per le acque già classificate come precluse ai sensi del primo comma dell'articolo 2 della predetta legge, quando risultino rimosse le cause di contaminazione che ne avevano motivato la preclusione.

Tutte le analisi previste dalla legge 2 maggio 1977, n. 192, sono a carico delle regioni.

ART. 2.

Il quinto comma dell'articolo 2 della legge 2 maggio 1977, n. 192, è sostituito dal seguente:

« L'attivazione degli impianti di allevamento dei molluschi eduli lamellibranchi in zone acquee marine approvate o condizionate, è subordinata al rilascio di apposita concessione ».

ART. 3.

Ai fini della concessione demaniale prevista dall'articolo 2 della legge 2 maggio 1977, n. 192, le cooperative di produttori legalmente riconosciute sono assoggettate al pagamento del canone meramente ricognitorio, ai sensi dell'articolo 39 del codice della navigazione.

ART. 4.

La mappa delle acque marine e lagunari ed i relativi aggiornamenti, oltre che agli uffici indicati al comma undicesimo dall'articolo 2 della legge 2 maggio 1977, n. 192, deve essere inviata anche ai comuni litoranei, ai comandi della guardia di finanza, dei carabinieri e dei vigili urbani territorialmente competenti per i comuni stessi, agli uffici del Genio civile delle opere marittime, al magistrato delle acque, al Ministero della marina mercantile, al Ministero dell'agricoltura e foreste, alle organizzazioni cooperativistiche di categoria a livello regionale e provinciale.

ART. 5.

Al concessionario delle zone acquee, che sia incorso nella revoca della autorizzazione all'esercizio dell'impianto e della concessione ai sensi del secondo e quarto comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1977, n. 192, in quanto le cause di insalubrità non sono risultate eliminabili, viene assegnata, qualora le cause stesse non siano a lui imputabili, a cura delle competenti autorità marittime e dietro rilascio del nulla osta sanitario previsto dal sesto comma dell'articolo 2 della predetta legge, una corrispondente superficie acquee di allevamento in zona possibilmente vicinore approvata o condizionata nella quale possa trasferire la propria attività. L'assegnazione non comporta alcuna spesa a carico dell'interessato.

Qualora si verifichino le condizioni di cui al secondo comma del precedente articolo 1, il titolare della concessione revocata può chiedere il ripristino della sua attività nella zona acquee riclassificata. L'accoglimento della domanda comporta la decadenza della nuova concessione attribuita ai sensi del primo comma del presente articolo.

ART. 6.

L'articolo 4 della legge 2 maggio 1977, n. 192, è sostituito dal seguente:

« I molluschi eduli lamellibranchi provenienti da zone acque approvate, sedi di banchi e giacimenti naturali, ovvero quelli provenienti da impianti di allevamento ubicati in zone acque approvate possono essere destinati al consumo diretto o agli stabilimenti per la surgelazione al naturale, dopo essere stati sottoposti:

a) al trattamento di depurazione — inteso come procedimento di depurazione differenziato da effettuarsi nei tempi e nei modi discrezionalmente valutati dal direttore tecnico sanitario dell'impianto — nonché alle operazioni di cernita, lavaggio e successivo confezionamento ed etichettatura, se appartenenti alle specie di molluschi depurabili;

b) alle sole operazioni di cernita, lavaggio e successivo confezionamento ed etichettatura, se appartenenti alle specie non depurabili.

Nei centri di raccolta regolarmente autorizzati possono essere effettuate, per specie non depurabili, le operazioni di cui al precedente comma, lettera b).

Ai centri di raccolta possono affluire, per il successivo inoltro agli impianti di depurazione nella regione di produzione, in imballaggi sigillati ed etichettati, anche i molluschi eduli lamellibranchi depurabili.

Direttamente agli impianti di depurazione nell'ambito della regione di produzione, oppure nei centri di raccolta, possono affluire, per il successivo inoltro agli impianti di depurazione della regione di produzione, i mitili di allevamento negli originali contenitori da allevamento — denominati « reste o pergolari » — senza necessità che essi siano inseriti nei contenitori rossi con relativa etichettatura, come previsto dalle norme precedentemente emanate.

I molluschi eduli lamellibranchi provenienti da impianti di allevamento, regolarmente autorizzati ai sensi del precedente articolo 2, ubicati in zone acquee condizionate:

1) se depurabili, seguono la medesima destinazione di cui al precedente primo comma, previa esecuzione dei trattamenti ed operazioni di cui alla lettera *a*);

2) se non depurabili, devono essere destinati agli stabilimenti per la conservazione in scatola o altri recipienti, previa sterilizzazione ovvero agli stabilimenti per la surgelazione dei molluschi cotti o di preparazioni gastronomiche precotte, previa esecuzione delle operazioni di cui alla lettera *b*) del primo comma.

I molluschi eduli lamellibranchi non depurabili provenienti da zone acquee condizionate, sedi di banchi e giacimenti naturali devono essere destinati agli stabilimenti per la conservazione in scatola od in altri recipienti, previa sterilizzazione, ovvero gli stabilimenti per la surgelazione di molluschi cotti e di preparazioni gastronomiche precotte, previa esecuzione delle operazioni di cui alla lettera *b*) del primo comma.

I molluschi eduli lamellibranchi depurabili, provenienti da zone acquee condizionate, sedi di banchi e giacimenti naturali, possono essere destinati agli impianti di depurazione ed essere inviati, dopo i trattamenti e le operazioni di cui alla lettera *a*) del primo comma, al consumo diretto o agli stabilimenti per la surgelazione al naturale.

I molluschi eduli lamellibranchi appartenenti alla specie « *venus gallina* » nonché alle altre specie non depurabili provenienti da banchi o giacimenti naturali o da allevamenti siti in acque condizionate possono essere destinati al consumo diretto, previa esecuzione, nei centri di raccolta, delle operazioni di cui alla lettera *b*) del primo comma del presente articolo, purché rispondano alle condizioni ed ai requisiti microbiologici fissati dal Ministro della sanità con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanità.

Chiunque contravviene al disposto di cui al primo, terzo e quarto comma del presente articolo è punito, rispettivamente, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 400 mila a lire 3 milioni, da lire 600 mila a lire 6 milioni e da lire 700 mila a lire 7 milioni.

Chiunque raccolga per porre in commercio e ponga in commercio o somministri molluschi eduli lamellibranchi provenienti da zone acquee precluse è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 400 mila a lire 4 milioni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato ».

ART. 7.

Ai centri di raccolta di cui al primo comma dell'articolo 5 della legge 2 maggio 1977, n. 192, possono affluire, per l'eventuale ultimazione del confezionamento ed il successivo controllo igienico-sanitario e documentale, i molluschi eduli lamellibranchi non depurabili già preparati nelle confezioni da destinare al consumo dagli stessi produttori.

ART. 8.

Negli imballaggi di tutti i molluschi eduli lamellibranchi depurabili e non depurabili importati, dopo la depurazione e lavorazione nei centri di raccolta e negli impianti di depurazione nazionali, prima di essere immessi al consumo, si deve apporre una etichetta con la seguente dicitura:

« Prodotto proveniente dal paese
..... in data
riconfezionato e/o lavorato dalla ditta
(nome, cognome, denominazione sociale,
indirizzo e registrazione)
..... in data ».

ART. 9.

Il seme o novellame dei molluschi eduli lamellibranchi aventi un diametro non superiore alla metà di quello indica-

to nell'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, destinato al rifornimento degli allevamenti, può essere raccolto in acque classificate precluse per i soli motivi microbiologici. Tale raccolta è subordinata al preventivo nulla osta della autorità sanitaria competente ai sensi delle leggi regionali, nonché di quella marittima che predispongono le necessarie misure di controllo.

È vietata l'immissione al consumo di molluschi eduli lamellibranchi con dimensioni inferiori a quelle previste dall'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni.

È vietata la raccolta di molluschi eduli lamellibranchi a chiunque non sia autorizzato dalle autorità marittime e dalle province con apposite licenze e autorizzazioni.

ART. 10.

I molluschi gasteropodi non rientrano nelle norme previste dalla presente legge e sono soggetti solo al controllo veterinario previsto per la totalità dei prodotti ittici.

ART. 11.

La lista ufficiale degli impianti di depurazione e dei centri di raccolta di cui al penultimo comma dell'articolo 5 della legge 2 maggio 1977, n. 192, deve essere esposta anche nella sede degli operatori di mercato, nelle pescherie, nei ristoranti e negli esercizi dove vengono somministrati i molluschi eduli lamellibranchi.

I titolari o responsabili degli esercizi di vendita, dei ristoranti e degli altri esercizi in cui vengano comunque venduti o somministrati molluschi eduli lamellibranchi sono tenuti a riscontrare preventivamente la regolare provenienza del prodotto detenuto per la vendita o la somministrazione, da impianti di depurazione o centri di raccolta autorizzati.

I molluschi eduli provenienti da impianti di depurazione o da centri di raccolta non autorizzati devono essere sequestrati e distrutti in quanto potenzialmente pericolosi per la pubblica salute.

Ai fini dei controlli sulla regolare provenienza del prodotto di cui al precedente secondo comma, i titolari o responsabili dei ristoranti e degli altri pubblici esercizi dove vengono comunque somministrati molluschi eduli sono tenuti in ogni caso a conservare, per almeno 30 giorni, le etichette e le attestazioni prescritte dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1977, n. 192, per le confezioni di tale prodotto.

Chiunque contravviene al disposto dei commi precedenti è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 3 milioni.

L'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 2 maggio 1977, n. 192, è sostituito dal seguente:

« Chiunque violi il disposto del precedente comma è soggetto alla sanzione amministrativa da un minimo di lire 500 mila ad un massimo di lire un milione ».

ART. 12.

La lettera *a)* del primo comma dell'articolo 6 della legge 2 maggio 1977, n. 192, è sostituita dalla seguente:

« *a)* di un laboratorio, debitamente attrezzato per eseguire i controlli biologici delle acque marine e dei molluschi eduli lamellibranchi in particolare dopo il ciclo di depurazione ».

ART. 13.

La direzione tecnico-sanitaria degli impianti di cui all'articolo 6 della legge 2 maggio 1977, n. 192, può essere affidata, a mezzo di specifica convenzione, anche ad istituti o laboratori di analisi specificamente attrezzati e autorizzati dalle competenti autorità sanitarie regionali.

In tal caso nella convenzione deve essere indicato il laureato, iscritto all'albo dei medici, dei veterinari o dei biologi, che svolge i compiti e assume la responsabilità di direttore tecnico-sanitario.

ART. 14.

Il quarto comma dell'articolo 9 della legge 2 maggio 1977, n. 192, è sostituito dal seguente:

« È consentita la vendita ambulante a condizione che vengano assicurati i requisiti igienico-sanitari previsti per i chioschi ed i locali di cui all'articolo 11. È vietato il deposito in qualsiasi specchio acqueo marino e lagunare, nonché il rinfresco dei molluschi confezionati destinati al consumo come pure ogni altra operazione che comunque possa, anche durante il trasporto o la vendita, compromettere la salubrità del prodotto ».

L'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 2 maggio 1977, n. 192, è sostituito dai seguenti:

« Chiunque contravviene alle disposizioni del primo, secondo e terzo comma, è punito con la sanzione amministrativa da un minimo di lire 500 mila ad un massimo di lire 3 milioni.

Chiunque contravviene alle disposizioni del quarto comma è punito con l'arresto fino a sei mesi o con la sanzione amministrativa da un minimo di lire 800 mila ad un massimo di lire 5 milioni ».

ART. 15.

L'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 2 maggio 1977, n. 192, è sostituito dal seguente:

« Chiunque contravviene alle norme del presente articolo è punito con l'arresto fino a 3 mesi e con la sanzione amministrativa da un minimo di lire 300 mila ad un massimo di lire 3 milioni ».

ART. 16.

Presso il Ministero della sanità è costituito il Comitato tecnico-ispettivo per la molluschicoltura composto dai seguenti membri o da loro sostituti:

1) il direttore generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione del Ministero della sanità, che lo presiede con delega del Ministro;

2) tre funzionari della direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione del Ministero della sanità;

3) un funzionario della direzione generale dei servizi dell'igiene pubblica del Ministero della sanità;

4) un funzionario della direzione generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità;

5) tre rappresentanti uno per ciascuna delle associazioni cooperativistiche a base nazionale;

6) due esperti nominati dal Ministro della sanità;

7) tre rappresentanti uno per ciascuna delle organizzazioni professionali di settore a base nazionale.

Al Comitato tecnico-ispettivo sono attribuiti i compiti di cui al quinto comma dell'articolo 2 della legge 2 maggio 1977, n. 192, nonché la vigilanza tecnica sull'omogeneo funzionamento e sul corretto esercizio dell'attività degli impianti di depurazione e dei centri di raccolta.

ART. 17.

Il Ministro della sanità, oltre a quanto previsto dall'articolo 12 della legge 2 maggio 1977, n. 192, sentito il Consiglio superiore della sanità ed il Comitato costituito ai sensi del successivo articolo 18, stabilisce altresì con propri decreti:

1) le modalità e le prescrizioni per il trasporto dei molluschi eduli lamelli-branchi dalle zone acquee di produzione, ai centri di raccolta localmente attivati; o, in mancanza, in quelli attivati in altre regioni;

2) le condizioni richieste in determinate zone acquee per consentire la raccolta dei molluschi eduli lamellibranchi limitatamente ai periodi dell'anno durante i quali tali acque risultino incondizionatamente idonee sotto il profilo igienico-sanitario;

3) i tipi di controllo analitici da effettuare negli impianti di depurazione, con l'indicazione del relativo significato igienico-sanitario e delle attrezzature di laboratorio per gli stessi richieste;

4) i moduli ufficiali dell'attestazione per il trasporto e la spedizione rilasciata dal direttore tecnico-sanitario responsabile dell'impianto di depurazione o dal titolare responsabile del centro di raccolta, nonché il modello dei registri di carico e scarico;

5) i metodi di analisi per l'esame microbiologico rapido e diretto alla verifica dell'efficacia del processo di depurazione;

6) le modalità di lavorazione, confezionamento e trasporto per singole specie di molluschi eduli lamellibranchi depurabili, non depurabili e dei tunicati di cui all'articolo 1 della legge 2 maggio 1977, n. 192;

7) l'elenco dei molluschi eduli lamellibranchi depurabili e degli invertebrati marini depurabili.

ART. 18.

Presso il Ministero della sanità è costituito il Comitato tecnico-consultivo per la molluschicoltura composto dai seguenti membri o da loro sostituti:

1) il direttore generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione del Ministero della sanità, che lo presiede con delega del Ministro;

2) tre funzionari della direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione del Ministero della sanità;

3) un funzionario tecnico della direzione servizi dell'igiene pubblica del Ministero della sanità;

4) un funzionario del Ministero della marina mercantile — direzione generale della pesca marittima;

5) un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste — direzione generale caccia e pesca;

6) due funzionari tecnici dell'Istituto superiore di sanità;

7) tre rappresentanti delle associazioni cooperativistiche a base nazionale;

8) tre rappresentanti delle altre associazioni di categoria a base nazionale;

9) tre esperti nominati dal Ministro della sanità.

10) il direttore dell'Istituto per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima.

Le funzioni di segretario sono affidate al funzionario del Ministero della sanità di cui al numero 2.

Il Comitato tecnico-consultivo può invitare rappresentanti tecnici delle regioni e delle province volta per volta interessate.

Al Comitato sono attribuiti i seguenti compiti:

a) valutazione tecnica sulle contaminazioni ambientali di natura microbiologica, chimica, fisica e biologica;

b) pareri su problemi attinenti alla biologia dei molluschi eduli lamellibranchi, con riferimento alle malattie infettive proprie di tali invertebrati marini;

c) pareri tecnico-amministrativi su ogni altro argomento attinente alla materia ed in particolare per quanto prevede l'articolo 12 della legge 2 maggio 1977, n. 192, e le aggiunte di cui all'articolo 14 della presente legge;

d) valutazione tecnica di omogeneità funzionale degli impianti di depurazione e dei centri di raccolta.

ART. 19.

Gli impianti di depurazione ed i centri di raccolta di cui alla legge 2 maggio 1977, n. 192, sono ad ogni effetto opere di pubblico interesse, urgenti ed indifferibi-

li. Le relative domande di concessione di aree demaniali fruiscono della preferenza prevista dall'articolo 37, primo comma, e dell'articolo 43 del codice della navigazione, nonché godono del beneficio del canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 39 del codice di navigazione.

Le aree demaniali marittime e lagunari eventualmente necessarie per la costruzione di detti impianti sono concesse a norma del secondo comma dell'articolo 36 del codice della navigazione. Alla domanda di concessione di aree di spiagge lacuali si applica il principio preferenziale per le industrie della pesca sancito dall'articolo 5 del regio decreto 1° dicembre 1895, n. 726.

ART. 20.

Per la progettazione, costruzione, ampliamento ed adeguamento degli impianti di depurazione e dei centri di raccolta di molluschi eduli lamellibranchi ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 17 della legge 2 maggio 1977, n. 192, il Ministro della sanità provvede ad erogare contributi per un ammontare di lire 20 miliardi.

Al relativo onere si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6820 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983.

ART. 21.

Sono soggette all'IVA con l'aliquota del 2 per cento, se costruiti da enti pubblici e da cooperative e loro consorzi:

a) le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di impianti o stabilimenti di depurazione o centri di raccolta di cui all'articoli 5 e 6 della legge 2 maggio 1977, n. 192;

b) le cessioni degli impianti di cui alla lettera a) effettuate dalle imprese costruttrici:

c) le forniture di beni, escluse le materie prime e semilavorate, fornite per la costruzione degli impianti medesimi.

ART. 22.

Le regioni, sentite le categorie interessate, determinano annualmente il prezzo massimo per le operazioni di depurazione, di lavaggio e cernita da praticarsi dagli impianti di depurazione.

L'accordo interprofessionale sulle tariffe massime può essere determinato dal Ministro della sanità sentito il parere del Comitato tecnico-consultivo di cui all'articolo 18 della presente legge, ed è applicabile in tal caso su tutto il territorio nazionale.

ART. 23.

Il secondo comma dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1977, n. 192, è così sostituito dal seguente:

« Le confezioni provenienti da impianti di depurazione o da centri di raccolta, opportunamente sigillate, in modo da non poter essere manomesse, senza effrazione, devono contenere una sola specie di molluschi eduli lamellibranchi ed essere munite di apposite etichette di colore verde, inalterabili ed inamovibili, riportanti le seguenti indicazioni:

a) denominazione e sede dell'impianto di depurazione o del centro di raccolta di provenienza, con il rispettivo numero di registrazione regionale e gli estremi del relativo decreto di autorizzazione;

b) specie di molluschi eduli contenuti, identificata con il nome scientifico latino e quello corrispondente italiano, desunti dal decreto del Ministro della marina mercantile 15 luglio 1983;

c) tara, con l'avvertenza che il peso della confezione va riscontrato all'atto della vendita;

d) termine minimo di conservazione riferito al quinto giorno successivo a quello del confezionamento, apponibile mediante punzonatura in modo da risultare ben leggibile, con la dicitura "da consumarsi entro" integrato dall'avvertenza "purché conservato alla temperatura di +6°C";

e) numero di serie delle etichette, corrispondente al numero di codice fiscale o di partita IVA dell'impianto di depurazione o del centro di raccolta;

f) numero progressivo dell'etichetta, ricollegabile ai relativi numeri di etichetta iniziale e finale, riportati per ciascuna partita, nelle corrispondenti sezioni dei registri di carico e scarico rispettivamente prescritti per gli impianti di depurazione o per i centri di raccolta;

g) per i sacchetti direttamente confezionati dai pescatori — nel caso di molluschi non depurabili — degli estremi di identificazione del natante raccoglitore apposti anche con timbro gommato nel bordo superiore dell'etichetta ».